



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

Prot. n. om/5967/2016

Bologna, 29 agosto 2016

VIA EMAIL

Spett.le
Consiglio Nazionale Forense
ezio germani@consigionazionaleforense.it

VIA EMAIL

Spett.li
Consigli dell'Ordine Forense territoriali

Oggetto: bozza del decreto ministeriale recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni degli avvocati, ex art. 12 della legge n. 247/2012

Cari Colleghi,

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, visto lo schema di decreto diffuso dal C.N.F. e formalizzate le proprie osservazioni, desidera circolarizzare la propria preoccupazione riguardo al fatto che, a proprio parere, talune condizioni essenziali e contenuti minimi di polizza, previsti nello schema di decreto, potranno costituire, in più passaggi e previsioni, un grave problema dal punto di vista assicurativo per il possibile effetto disincentivante per gli assicuratori a prevedere prodotti assicurativi vincolati alle condizioni previste nello schema di decreto, ovvero potranno indurli a predisporli a costi fortemente penalizzanti per gli avvocati, con il conseguente concreto rischio che gli avvocati saranno costretti a spendere ingenti somme per assicurarsi e, in definitiva, per poter esercitare la professione.

Abbiamo infatti tutti a mente che l'art. 12 co. 4 della legge professionale prevede che costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle previsioni in materia di obbligo assicurativo e, inoltre, la recente previsione contenuta all'art. 2 co. 2 lett. f del d.m. n. 47/2016, che prevede la stipulazione della polizza assicurativa tra i requisiti di effettività dell'esercizio della professione forense.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

Dunque, a fronte di un obbligo assicurativo da parte del legale, senza il corrispondente obbligo a contrarre da parte dell'assicuratore a prezzi calmierati, riteniamo vi sia il rischio concreto che l'assicuratore, a fronte di talune condizioni essenziali di seguito evidenziate, non sia interessato a contrarre o lo faccia a costi molto alti, con la conseguenza che gli avvocati – specialmente quelli delle fasce più deboli e i giovani colleghi – non riusciranno ad assicurarsi o dovranno farlo a costi per loro proibitivi o, peggio, sottocosto con istituti assicurativi poco affidabili (problematica che già affligge il settore sanitario).

Meglio sarebbe dunque, a nostro parere, definire le garanzie minime (a tutela del consumatore), lasciando poi all'iniziativa delle parti di prevedere e contrattare garanzie aggiuntive anche a tutela del legale stesso.

In particolare, a parte le annotazioni più tecniche che abbiamo indicato nel nostro parere inviato al C.N.F., segnaliamo la pericolosità – nel senso sopra indicato – delle seguenti previsioni dello schema del decreto:

- art. 1 co. 5: appare non condivisibile il principio secondo il quale se un legale tutela un suo collaboratore o un suo familiare (e poi, chi è giuridicamente il "familiare"?), l'assicurazione non deve coprire, non considerando il cliente quale terzo;
- art. 1 co. 6, 7 e 9: parrebbe preferibile, nell'identificazione dell'attività professionale assicurata, fare esclusivamente riferimento all'attività legale come descritta nella legge professionale lasciando agli interessati la possibilità di estendere la copertura a casi particolari (l'effetto sarebbe quello di polizze base con prezzo più basso, con facoltà del singolo avvocato di prevedere clausole aggiuntive che aumenterebbero il prezzo solamente per il singolo e non per tutti);



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

- art. 2 co. 1: la retroattività illimitata rischia di essere un vincolo costosissimo, oltre tutto inutile per i tantissimi avvocati che sono già assicurati da tempo; anche in questo caso, meglio sarebbe prevedere tale clausola come facoltativa, a pena di lievitazione di costi per tutti; lo stesso discorso vale per l'ultrattività;

- art. 4: nell'assicurazione contro gli infortuni sarebbe opportuna una franchigia per limitare i costi;

- art. 5: è la sintesi delle problematiche sopra evidenziate: a quale costo l'assicuratore adeguerà la polizza? Quale costo il legale dovrà sostenere? Il cambio di un'assicurazione non è cosa semplice e implica conseguenze: si pensi ai sinistri in corso, alle polizze in regime di *claims made o loss*, ecc.

Tanto rimettiamo alla vostra attenzione e migliore considerazione, con molti saluti cordiali a tutti




il Presidente
(avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli)